



Ecco perché le polizze unit linked sono impignorabili

Di Fabrizio Vedana / 04 ottobre 2018



L'autore dell'intervento, avvocato, è vice direttore generale di Unione Fiduciaria

Le polizze unit linked sono salve dal pignoramento. Lo ha stabilito il Tribunale di Brescia con sentenza del 13 giugno 2018.

Anche le polizze di ramo III unit linked, caratterizzate dal fatto che il loro rendimento dipende dall'andamento dell'investimento sottostante in quote di OICR o fondi interni, rientrano a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita.

Depongono, in tal senso, numerosi riferimenti normativi, a cominciare dal Regolamento UE n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. Regolamento PRIIP), che all'articolo 4 definisce "prodotto di investimento

assicurativo un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato”.

Alla luce di quanto sopra, secondo il tribunale bresciano, non sussistono ragioni per escludere l'applicabilità alla polizza in esame dell'articolo 1923 cc che stabilisce che *" le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare"*

Quindi il favore del legislatore per gli investimenti privati con finalità assicurativa, previdenziale, a sostegno del welfare pubblico (cfr. Cassazione civile, s.u. 31 marzo 2008, n. 8271), è pienamente estendibile alle unit linked, che mirano al perseguimento di obiettivi analoghi.